

Dottori commercialisti e Revisori Contabili Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Gardena, 5 settembre 2024

Dott. **Alessandro Steiner** Dott. **Ivo Senoner**
Dott. **Fabrizio Rossi** Dott. **Roberto Pedrotti**
Dott.ssa **Barbara Giordano** Dott.ssa **Valeria D'Allura**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

Collaboratori – Mitarbeiter
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:
Dott.ssa **Gianna Sblandano** Dott.ssa **Georgia Senoner**

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:
Rag. **Daniele Colaone** **Manuel Colaone**

Dott. **Daniel Menestrina** Dott. **Andrea Venturini**
Dott. **Marco Fonio**

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA RUNDSCHREIBEN

OGGETTO: BONUS INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 E CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE ED AFFITTI BREVI DA PRIVATI

BONUS INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0

L'art. **38** del DL 2.3.2024 n. 19 convertito (c.d. DL "PNRR") disciplina un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Con il **DM 24.7.2024** sono definite le disposizioni attuative dell'agevolazione. La circ. MIMIT - GSE 16.8.2024 n. **25877** ha fornito le linee guida operative

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

- avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
- aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra esposto, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad es. solare, eolico) **destinate all'autoconsumo**.

Profili temporali

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare ([art. 4](#) co. 4 del DM 24.7.2024):

Misura del credito d'imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili ([art. 38](#) co. 7 e 8 del DL 19/2024 e art. 10 del DM 24.7.2024).

Misura del credito d'imposta transizione 5.0	Riduzione consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale	Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (condizione alternativa)
<ul style="list-style-type: none"> • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni; • 5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni 	Non inferiore al 3%	Non inferiore al 5%
<ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 	Superiore al 6%	Superiore al 10%

<ul style="list-style-type: none"> • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni 		
<ul style="list-style-type: none"> • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; • 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; • 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	Superiore al 10%	Superiore al 15%

Procedura per l'accesso all'agevolazione

La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede, in sostanza, tre fasi:

- comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati;
- comunicazione di completamento.

Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale "Transizione 5.0" del GSE, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi disponibili. Le comunicazioni preventive e quelle "intermedie" di effettuazione degli ordini possono essere presentate dalle ore 12 del 7.8.2024 (cfr. [DM 6.8.2024](#) e [comunicato](#) GSE 7.8.2024).

Certificazioni "tecniche" relative al risparmio energetico

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, nella forma di perizie asseverate secondo quanto previsto dall'art. 15 DM 24.7.2024, che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano ([art. 38](#) co. 11 del DL 19/2024):

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:

- gli esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le società di servizi energetici (Energy Service Company o ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE ED AFFITTI BREVI DA PRIVATI

Come da ns. precedente circolare è previsto l'assegnazione, da parte del Ministero del turismo, di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali.

Il CIN:

- sarà attribuito dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore, ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura;
- dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
- dovrà essere indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati sarà punita con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Dal 28 agosto tramite la piattaforma - <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it> - è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, l'ultimo termine per non essere sanzionati è il 02.11.2024.

Effettuando l'accesso tramite **identità digitale (SPID oppure CIE)**, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture o unità immobiliari collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, per es.:

- dati catastali degli immobili (reperibile dal prospetto IMI/GIS del comune);
- codice Ateco – 55.10.00 alberghi
 - 55.20.30 rifugi di montagna
 - 55.20.51 affittacamere, affitta case e appartamenti, residence
 - 55.20.52 alloggi connessi ad aziende agricole

segnalano eventuali modifiche, ed ottengono così il codice CIN.

Previo appuntamento il ns. ufficio è disponibile a darvi supporto nella procedura di richiesta del CIN.

Cordiali saluti

Senoner & Weissensteiner